



# COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

Città Metropolitana di Bologna

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Area: AREA AMMINISTRATIVA

Servizio:

### DETERMINAZIONE N. 160 DEL 10/04/2026

OGGETTO:

INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL'EMILIA ROMAGNA AVVERSO IL RICORSO DELLA SOC. IMMOBILIARE GIDUE SRL IN LIQUIDAZIONE PER L'IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE N. 175/2024, 180/2024 E 181/2024 EMESSE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLOGNA (PARZIALE PAGAMENTO IMU ANNO 2018-2019 E 2020) - IMPEGNO DI SPESA CIG BB275470A2

#### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

ALBERGHINI FABIO

---

FIRMATO  
IL RESPONSABILE DI AREA  
DOTT.SSA IOCCA FILOMENA

---

**FIRMATO**  
**IL RESPONSABILE DI AREA**  
**DOTT.SSA IOCCA FILOMENA**

**OGGETTO:**

**INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL'EMILIA ROMAGNA AVVERSO IL RICORSO DELLA SOC. IMMOBILIARE GIDUE SRL IN LIQUIDAZIONE PER L'IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE N. 175/2024, 180/2024 E 181/2024 EMESSE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLOGNA (PARZIALE PAGAMENTO IMU ANNO 2018-2019 E 2020) - IMPEGNO DI SPESA CIG BB275470A2**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2025 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - Periodo 2026-2028 (art. 170 co. 1 D.Lgs. 267/2000);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 29/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 (art.151 D.Lgs. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011);
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2026-2028 (art. 169 D.Lgs. 267/2000) – Parte Finanziaria e con la quale sono state assegnate le risorse ai Responsabili;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 20/02/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2026-2028 (art. 6 D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con modifiche dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113);
- il Decreto sindacale n. 23 del 18/10/2024 di conferma della nomina di Responsabile ad interim dell'Area Amministrativa;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 24/03/2026, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale l'Amministrazione ha autorizzato il Sindaco pro-tempore, Giuseppe Vicinelli a costituirsi in giudizio, avvalendosi dell'assistenza dell'Avv. Gaetano Campolo in possesso delle competenze necessarie, per difendere in giudizio le ragioni del Comune di Sant'Agata Bolognese contro la società Immobiliare GIDUE S.r.l. in liquidazione, avverso il ricorso presentato dalla medesima società contro la sentenze n. 175/2024, n. 180/2024 e n. 181/2024 depositate rispettivamente in data 16/02/2024 ed in data 17/02/2024 (avvisi di accertamento prot. n. 018281/2023 per parziale pagamento IMU anno 2018, prot. n. 018290/2023 per parziale pagamento IMU anno 2019 e prot. n. 018292/2023 per parziale pagamento IMU anno 2020);

Richiamate, in merito all'oggetto del contenzioso in esame le seguenti deliberazioni della Giunta comunale :

- 1) n. 110 del 29/08/2016 a fronte del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna presentato dalla società Immobiliare Gidue srl avverso il decreto ingiuntivo prot. 7290 del 25/05/2016 relativo al recupero delle somme dovute a questo Comune, per IMU 2012, 2013, 2014 e 2015;
- 2) n. 83 del 28/06/2018 a fronte del ricorso in opposizione agli atti esecutivi concernenti l'atto di pignoramento prot. 2018/0005142 del 18/04/2018, da parte della citata società Immobiliare Gidue Srl avanti al Tribunale di Bologna – Sezione mobiliare di Bologna;
- 3) n. 46 del 05/04/2019 a fronte del ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna presentato dalla citata società avverso ingiunzione fiscale prot. 2018/0016330 del 17/12/2018 concernente maggiori sanzioni IMU 2013 e 2014;
- 4) n. 130 del 22/10/2019 a fronte del ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna presentato dalla citata società avverso avviso di accertamento per omesso pagamento IMU 2016 prot. 2019/0008207 del 07/06/2019;

## DETERMINAZIONE NR.160 DEL 10/04/2026

- 5) n. 84 del 31/07/2020 a fronte del ricorso in appello avanti la Commissione Tributaria Regionale di Bologna presentato dalla citata società avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna in data 07/02/2020 n. 186/3/2020 (ingiunzione fiscale prot. 7290/2016 in data 13/07/2016);
- 6) n. 6 del 18/01/2022 a fronte del ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna avverso il silenzio- diniego all'istanza di rimborso IMU per il periodo 2° semestre 2012 al 2015 presentata dalla Società Immobiliare Gidue srl derivante dalla modifica dei dati di classamento e di rendita di immobili situati nel Comune di Sant'Agata Bolognese attraverso documento DOCFA prot. BO0176284/2017 presentato all'Agenzia delle Entrate;
- 7) n. 21 del 21/02/2023 a fronte del ricorso in appello avanti Corte di Giustizia di secondo grado dell'Emilia Romagna presentato dalla citata società avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna n. 722/2022 depositata il 21/10/2022 (silenzio- diniego all'istanza di rimborso IMU)
- 8) n. 27 del 14/03/2023 a fronte del ricorso avanti la Corte di Giustizia di I grado di Bologna presentato dalla citata società avverso l'avviso di accertamento prot. 18799/2022 (parziale pagamento IMU anno 2017);
- 9) n. 17 del 13/02/2024 a fronte del ricorso avanti la Corte di Giustizia di I grado di Bologna presentato dalla citata società avverso avvisi di accertamento prot 2023/18281, 2023/18290 e 2023/18292 concernenti il parziale pagamento IMU 2018, 2019 e 2020;
- 10) n. 123 del 25/09/2024 a fronte del ricorso avanti la Corte di Giustizia di II Grado della Regione Emilia Romagna presentato dalla citata società avverso la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia di I Grado di Bologna n. 211/01/2024 depositata il 08/05/2024 (parziale pagamento IMU anno 2017);
- 11) 149 del 05/11/2024 a fronte del ricorso in Cassazione presentato dalla società Immobiliare GiDUE S.r.l. in liquidazione, con sede legale a Milano, prot. 10947 del 07/08/2024, avverso la sentenza di II grado emessa dalla Corte di Giustizia della Regione Emilia Romagna, n. 522/07/2024 depositata in data 07/06/2024 (avviso di accertamento prot. 8207/2019 per parziale pagamento IMU anno 2016);
- 12) n. 40 del 24/03/2026 a fronte del ricorso in appello presentato dalla società Immobiliare GiDUE S.r.l. in liquidazione, con sede legale a Milano, registrato al prot n. 2941 del 27/02/2026, avverso le sentenze di I grado emessa dalla Corte di Giustizia di Bologna n. 175/2024, n. 180/2024 e n. 181/2024 depositate rispettivamente in data 16/02/2024 ed in data 17/02/2024 (avvisi di accertamento prot. n. 018281/2023 per parziale pagamento IMU anno 2018, prot. n. 018290/2023 per parziale pagamento IMU anno 2019 e prot. n. 018292/2023 per parziale pagamento IMU anno 2020);

Attesi i precedenti gradi di giudizio in merito a detto contenzioso e da ultimo, per come sopra riportato, il ricorso in appello davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Regione Emilia Romagna di cui al decreto legislativo 31.12.1992 n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che per come riportato nella delibera della Giunta Comunale n. 40 del 24/03/2026 sopra richiamata:

- la Corte di Giustizia di primo grado di Bologna ha emesso le sentenze n. 175/2024, n. 180/2024 e n. 181/2024 depositate rispettivamente in data 16/02/2024 ed in data 17/02/2024, con le quali accoglieva parzialmente la contestazione della Società Immobiliare Gidue Srl riguardo la rendita catastale di immobili siti in Sant'Agata Bolognese conciliata con l'Agenzia delle Entrate
- è stato presentato il ricorso in appello avanti la Corte di Giustizia di II grado dell'Emilia Romagna (R.G. 360/2026) dalla Società Immobiliare GiDUE S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Tumminelli del Foro di Como, pervenuto in data 27/02/2026 al prot. n. 2941, avverso le sentenze indicate al precedente capoverso;
- si è stabilito di costituirsi in giudizio e di resistere allo stesso su tutte le questioni poste ritenendo non censurabile sotto alcun aspetto il comportamento tenuto dall'Ufficio e dal Responsabile del Tributo nelle attività di controllo posto in essere nei confronti del citato contribuente, e che l'Amministrazione ritiene assolutamente legittimo il proprio operato e che pertanto intende resistere in giudizio al fine di difendere le proprie ragioni;

Preso atto che:

- il procedimento di cui trattasi, tenuto conto delle problematiche di ordine giuridico-amministrativo-tecnico, richiede un'assistenza legale specialistica al fine di tutelare le ragioni dell'ente;

## DETERMINAZIONE NR.160 DEL 10/04/2026

- il Comune di Sant'Agata Bolognese non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;
- le Linee Guida ANAC n° 12 relative all'affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n° 264 del 13/11/2018 al punto 3.1.2 prevedono che, l'incarico si può giustificare per ragioni di economicità derivanti dal confronto fra compenso pattuito con i parametri fissati nel decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247», come modificato ad opera del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n.37, in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali, e in particolare nei casi di consequenzialità o complementarietà con altri incarichi attinenti la medesima materia oggetto dell'affidamento, la possibilità dell'incarico diretto ad un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui al D.lgs.36/2023 ;
- l'articolo 56, comma 1 lettera h), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, ha qualificato l'incarico di rappresentanza e patrocinio giudiziale quale appalto di servizi, ricomprendendolo, tuttavia, nell'ambito degli appalti e concessioni di servizi cosiddetti “esclusi” in quanto non assoggettati alle norme del codice dei contratti pubblici;
- l'articolo 13 del citato Decreto (ambito di applicazione), stabilisce:
  - al comma 2, che “le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto”;
  - al comma 5 che “L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”;

Ritenuto opportuno al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale costituirsi nel sopracitato giudizio, conferire l'incarico di patrocinio legal all'Avv. Campolo Gaetano, con studio in Sassuolo (MO) in Piazza Martiri Partigiani n. 74, in quanto il medesimo risulta già incaricato per il procedimento in corso tra le stesse parti per come sopra riportato e pertanto trattasi di identica materia tributaria e lo stesso legale è in possesso di adeguata esperienza e competenza.

Atteso che per le motivazioni sopra esposte si è provveduto a richiedere apposito preventivo di spesa all'Avv. Campolo Gaetano, pervenuto con prot. n. 4101 del 23/03/2026 e comportante una spesa complessiva di € 7.774,00 di cui : € 6.500,00 oltre spese generali 15% , CPA 4% (operazione non soggetta ad IVA ai sensi art. 1 c. 54-89 L. 190-2014), dando atto che risulta notevolmente più basso rispetto al compenso spettante ai sensi degli artt. 1-11 del D.M. 55/2014 valori minimi (€ 12.044,00 oltre ad oneri di legge);

Dato atto che mediante la piattaforma “Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER)” gestita da Intercent-er Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici, si è proceduto a formalizzare l'affidamento senza negoziazione del servizio in oggetto all'Avv. Gaetano Campolo, per un importo di € 6.500,00 oltre spese generali 15% pari ad € 975,00 oltre a CPA al 4% pari ad € 299,00 per un totale di complessivi € 7.774,00 (Rif. registro di sistema n. PI176475-26);

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo derivante dal presente atto per spese legali all'Avv. Campolo Gaetano è pari ad € 6.500,00 oltre spese generali 15% pari ad € 975,00 oltre a CPA al 4% pari ad € 299,00 per un totale di complessivi € 7.774,00 dando atto che detto importo complessivamente risulta notevolmente più basso rispetto al compenso spettante ai sensi degli artt. 1-11 del D.M. 55/2014 (12.044,00 oltre ad oneri di legge);

Preso atto che:

- il preventivo è stato formulato sulla base del valore minimo applicabile dei parametri tariffari forensi di cui al DM 55/2014 e tenuto conto dei precedenti incarichi, e che la spesa preventiva sia congrua in relazione all'entità ed alla natura della materia da trattare, nonché ai parametri ministeriali previsti per i compensi professionali;

## DETERMINAZIONE NR.160 DEL 10/04/2026

- il medesimo preventivo è da ritenersi equo e ragionevole per ragioni di celerità, economicità e ragione materiae nonché in relazione alla complessità del caso ed alle tariffe forensi di cui al DM 55/2014, dei precedenti incarichi e del curriculum vitae del legale individuato, che evidenziano la richiesta preparazione e la competenza specialistica;

Ritenuto pertanto opportuno affidare il patrocinio legale per costituirsi contro il ricorso in appello di cui sopra, in relazione alla competenza e professionalità in materia per come risultante dal curriculum vitae all'Avvocato Gaetano Campolo del foro di Modena con studio legale sito in Piazza Martiri Partigiani n.74 – 36040 Sassuolo (MO);

Dato atto che il rapporto con il professionista sarà regolato da apposito disciplinare di incarico, come da schema allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che per ciò che attiene l'incarico all'Avv. Gaetano Campolo:

- è stato acquisito il codice CIG BB275470A2 come previsto dalla Determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ad oggetto "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136", aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e, da ultimo, con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023;
- è stata acquisita al Prot. n. 4874/2026 del 08/04/2026, la dichiarazione sottoscritta dall'Avv. Gaetano Campolo, attestante l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, l'insussistenza di conflitto di interessi con la P.A. D.Lgs. n.36/2023;
- è stato acquisito il DURC - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con nota prot. n. 4874/2026 del 08/04/2026.;

Richiamate altresì le seguenti normative:

- la Legge n.136/2010, e s.m.i., ed in particolare l'art.3 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- la Legge n.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- il D.Lgs. n.33/2013, ed in particolare l'art.23, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- l'articolo 183, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
- l'articolo 56, comma 6, del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 il quale dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa *"ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica"*;
- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

### **D E T E R M I N A**

Per i motivi citati in premessa e da intendersi qui interamente richiamati:

## DETERMINAZIONE NR.160 DEL 10/04/2026

1. di affidare, all'Avv. Gaetano Campolo con studio in Sassuolo (Mo) in Piazza Martiri Partigiani n. 74 l'incarico di patrocinio legale del Comune di Sant'Agata Bolognese, davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Regione Emilia Romagna di cui al decreto legislativo 31.12.1992 n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni, nel ricorso in appello (R.G. 360/2026) presentato dalla società Immobiliare GIDUE S.r.l. in liquidazione, con sede legale a Milano, registrato al prot n. 2941 del 27/02/2026, avverso le sentenze di I grado emessa dalla Corte di Giustizia di Bologna n. 175/2024, n. 180/2024 e n. 181/2024 depositate rispettivamente in data 16/02/2024 ed in data 17/02/2024;
2. di dare atto che l'incarico di rappresentanza in giudizio e l'assistenza legale della suddetta causa all'Avv. Gaetano Campolo del foro di Modena, con studio sito in Piazza Martiri Partigiani n.74 – 36040 Sassuolo (MO) – P.I. 03671170367, viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo (CIG BB275470A2);
3. di approvare apposito disciplinare di incarico, secondo lo schema allegato al presente atto per formare parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui in premessa, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
5. di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune – sezione Amministrazione Trasparente Consulenti e Collaboratori - nel rispetto dell'assolvimento degli obblighi sulla trasparenza ex art. 15 Dlgs 33/2013;
6. di imputare la spesa complessiva di € 7.774,00 in favore dell'Avv. Campolo Gaetano a titolo di compenso per spese legali (€ 6.500,00 oltre spese generali 15% pari ad € 975,00 oltre a CPA al 4% pari ad € 299,00) sul capitolo 1835 art. 245 del bilancio di previsione 2026/2028 – annualità 2026 che presenta la necessaria disponibilità, come da prospetto riepilogativo allegato alla presente a formare parte integrante e sostanziale, armonizzato nel Piano dei Conti finanziario;
7. di dare atto che trattasi di obbligazione esigibile nell'anno 2026;
8. di dare atto altresì che si procederà alla liquidazione della suddetta somma a prestazioni eseguite debitamente verificate e contro presentazione di regolare documentazione;
9. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Responsabile dell'Area competente;
11. di dare atto che:
  - ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dallo schema di disciplinare inerente al rapporto contrattuale ;
  - ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge 13.8.2010 n. 136, il contratto sarà risolto di diritto in caso di inottemperanza alle disposizioni relative alla tracciabilità finanziaria delle transazioni;
  - in quanto adempimenti propedeutici alla stipula del contratto, sono in corso le verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.
12. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento e che il medesimo ha sottoscritto la dichiarazione prescritta;

DETERMINAZIONE NR.160 DEL 10/04/2026

13. di prevedere infine, secondo le modalità specificatamente previste dall'art. 37 del D.Lgs 33/2013 e dall'art 1 comma 32 della L. 190/2012, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti".

ALLEGATO n. 1 DISCIPLINARE AVV.CAMPOLO

**OGGETTO:**

**INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL'EMILIA ROMAGNA AVVERSO IL RICORSO DELLA SOC. IMMOBILIARE GIDUE SRL IN LIQUIDAZIONE PER L'IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE N. 175/2024, 180/2024 E 181/2024 EMESSE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLOGNA (PARZIALE PAGAMENTO IMU ANNO 2018-2019 E 2020) - IMPEGNO DI SPESA CIG BB275470A2**

**Disciplinare di incarico per resistere in giudizio** davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Regione Emilia Romagna di cui al decreto legislativo 31.12.1992 n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni, nel ricorso in appello presentato dalla società Immobiliare GIDUE S.r.l. in liquidazione (R.G. 360/2026) – **CIG BB275470A2**

Tra il Comune di Sant'Agata Bolognese (di seguito Comune), in persona del Responsabile dell'Area Amministrativa dott..... domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Via 2 Agosto 1980 n. 118 Sant'Agata Bolognese (BO), a quanto infra autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale 40 del 24/03/2026, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge,;

**E**

Avv. Campolo Gaetano del foro di Modena (di seguito: legale), con studio in Sassuolo (MO) – 41049 – Piazza Martiri Partigiani n. 74;

**Premesso che**

- deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 24/03/2026, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale l'Amministrazione ha autorizzato il Sindaco pro-tempore, Giuseppe Vicinelli a costituirsi in giudizio, avvalendosi dell'assistenza dell'Avv. Gaetano Campolo in possesso delle competenze necessarie, per difendere in giudizio le ragioni del Comune di Sant'Agata Bolognese contro la società Immobiliare GIDUE S.r.l. in liquidazione, avverso il ricorso presentato dalla medesima società contro la sentenze n. 175/2024, n. 180/2024 e n. 181/2024 depositate rispettivamente in data 16/02/2024 ed in data 17/02/2024 (avvisi di accertamento prot. n. 018281/2023 per parziale pagamento IMU anno 2018, prot. n. 018290/2023 per parziale pagamento IMU anno 2019 e prot. n. 018292/2023 per parziale pagamento IMU anno 2020) – R.G. 360/2026;
- con determinazione dirigenziale \_\_\_\_ assunta in \_\_\_\_\_, è stato affidato l'incarico di patrocinio legale per l'importo complessivo di €7.774,00 in favore dell'Avv. Campolo Gaetano a titolo di compenso per spese legali (di cui € 6.500,00 oltre spese generali 15% pari ad € 975,00 oltre a CPA al 4% pari ad € 299,00 per un totale di complessivi € 7.774,00 esclusa Iva ex art. 1 c.54-89 L. 190/2014);
- ai fini del presente contratto, il Professionista elegge domicilio presso la sede legale della medesima. Tutte le comunicazioni e intimazioni saranno effettuate presso tale domicilio ovvero all'indirizzo pec: [gaetano.campolo@ordineavvmodena.it](mailto:gaetano.campolo@ordineavvmodena.it) . A tal fine si impegna a comunicare eventuali variazioni;
- il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Filomena Iocca;
- è stato escluso, nella predisposizione e stipulazione del presente contratto, il ricorso alla mediazione di terzi, così come la corresponsione o la promessa a terzi di utilità, a titolo di intermediazione o per aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto, e sarà parimenti escluso nella successiva fase di esecuzione dello stesso.

Di comune accordo fra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art 1 Oggetto dell'affidamento**

Il Comune conferisce al Professionista, che accetta, l'incarico di patrocinio legale per la difesa dei propri interessi tramite la costituzione in giudizio avverso il ricorso di cui in premessa, per come meglio riportato nella delibera della G.M. n. 40 del 24/03/2026.

Il Professionista con la presente sottoscrizione presta il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che verranno trattati dal Comune anche con procedure informatizzate.

### **Art. 2 Durata**

Il presente incarico dovrà essere espletato secondo i tempi necessari allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1.

### **Art. 3 Impegni dell'Amministrazione Comunale e del Professionista**

L'Amministrazione comunale s'impegna a:

- collaborare permettendo l'accesso al personale e ai collaboratori dello studio ai propri archivi ed alle pratiche, sia su supporto magnetico sia cartaceo, relativo al suddetto ricorso;
- garantire il necessario supporto nella fase di ricerca e reperimento dati in proprio possesso relativi al suddetto ricorso;
- comunicare allo Studio qualsiasi fatto, circostanza o variazione la cui conoscenza possa risultare utile ed inerente al suddetto ricorso;
- di eseguire il pagamento del corrispettivo dell'incarico nei termini previsti al successivo art. 4.

Il Professionista s'impegna a:

- non affidare, neppure parzialmente, ad altri professionisti lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1;
- aggiornare costantemente e tempestivamente l'Amministrazione Comunale sull'avanzamento processuale;
- rappresentare preventivamente e per iscritto con apposita richiesta l'insorgere di motivi che determinino la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa; in mancanza di detta richiesta e soprattutto di espressa accettazione da parte dell'Ente nessuna maggiorazione pretesa potrà essere vantata dal professionista;
- partecipare ad incontri e riunioni presso le sedi comunali a fini di chiarimenti, per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di cui al presente disciplinare non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale e la trattazione della domanda dell'Amministrazione;
- segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazioni dei costi;
- non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare sostanzialmente e formalmente incompatibili con gli interessi dell'Ente;
- al rispetto del Codice di Comportamento pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione trasparente.
- relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo di volta in volta copia della documentazione depositata presso le sedi giudiziali;
- non accettare incarichi da terzi, siano essi enti pubblici o soggetti privati, contro il Comune per tutta la durata del rapporto instaurato, pena la revoca del presente incarico;

Il Comune viene reso edotto della polizza assicurativa professionale dell'Avvocato, indicata da questi nella polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ stipulata con \_\_\_\_\_

## ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR.160 DEL 10/04/2026

Con la sottoscrizione del presente disciplinare il legale attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione comunale in procedimenti in cui il legale sia stato interessato; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo n. 165 /2001;

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali;

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico;

### **Art. 4 Compensi e corrispettivi**

Per l'attività prevista dal presente disciplinare il compenso, il Professionista ha presentato un preventivo registrato al Prot. Gen prot. 14981 del 04/11/2024 pari ad € 6.500,00 oltre spese generali 15% pari ad € 975,00 oltre a CPA al 4% pari ad € 299,00 per un totale di complessivi € 7.774,00;

Il compenso viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per il mandato professionale conferito, avendo tenuto conto sia della natura e complessità delle questioni trattate. L'importo complessivo rimarrà invariato anche in caso di ricorsi di altri Comuni afferenti il medesimo giudizio.

Il Comune s'impegna a liquidare le fatture provenienti dal professionista entro 60 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale.

Trascorso tale termine rimane impregiudicato da parte del Professionista di applicare gli interessi di mora sul ritardato pagamento.

In caso di fatture incomplete, prive di riferimenti e nel caso in cui il Responsabile del procedimento di spesa riscontri elementi e circostanze che impediscano la liquidazione della fattura, provvederà a darne comunicazione al Professionista. La comunicazione sospende i termini di pagamento fino a quando non vengano rimossi gli elementi o le circostanze comunicate e comunque per un massimo di mesi sei. Decorso tale termine senza che siano maturate le condizioni per procedere alla liquidazione della fattura la stessa viene restituita con contestuale richiesta di nota di accredito.

Il mancato pagamento da parte del Comune dei compensi pattuiti e delle spese anticipate costituiscono causa di risoluzione del presente disciplinare.

### **Art. 5 Inadempimenti contrattuali**

Nel caso in cui il Comune ritenga il professionista gravemente inadempiente nello svolgimento dell'attività indicate dal presente disciplinare comunicherà in forma scritta quanto rilevato al Professionista a mezzo PEC e potrà avvalersi della facoltà di revoca dell'incarico.

In caso di revoca del mandato al professionista per fatto e colpa del medesimo, il Comune si riserva ogni opportuna azione risarcitoria.

### **Art. 6 Prestazioni aggiuntive**

Il Professionista s'impegna sin d'ora a fornire al Comune tutte le eventuali prestazioni aggiuntive e/o accessorie che l'Amministrazione Comunale ritenga successivamente necessarie. In tal caso verranno concordate le fattispecie, con separato atto, secondo i criteri del presente disciplinare.

### **Art. 7 Controversie**

Per eventuali controversie che dovessero sorgere fra lo studio e l'Amministrazione Comunale il foro competente sarà quello di Bologna.

### **Art. 8 Registrazione**

## ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR.160 DEL 10/04/2026

Il presente atto, riguardante materia soggetta ad I.V.A., verrà registrato solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che lo richiederà. Il presente contratto è esente ai fini dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 co. 2 della tabella Allegato I.4 al D.lgs 36/2023. Il presente contratto, letto dalle parti, viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del codice dell'amministrazione digitale, nel testo in vigore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. L'apposizione delle seguenti firme digitali integra e sostituisce l'apposizione di sigilli e timbri di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

\_\_\_\_\_

### ***Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso***

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui il Comune di S. Agata Bolognese entrerà nella disponibilità con l'affidamento in oggetto, si comunica quanto segue:

#### **Finalità del trattamento dei dati**

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto. I dati saranno trattati anche al fine di:

◌ adempiere agli obblighi derivanti dall'incarico anche in ambito fiscale e contabile; rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

#### **Base giuridica del trattamento**

L'ente tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:

◌ sia necessario all'esecuzione del mandato;  
sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista;  
sia basato sul consenso espresso.

#### **Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali**

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.

#### **Conservazione dei dati**

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.

#### **Diritti dell'interessato**

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

◌ chiedere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);  
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;  
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR.160 DEL 10/04/2026

politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato anteriormente alla revoca della stessa, conserva comunque, la sua liceità;  
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

Firma per presa visione e ritiro copia

IL PROFESSIONISTA

---